



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R. G. 424 / 2023

Il Giudice

Nel procedimento unitario in cui è stata proposta domanda di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. c.c.i.i. da parte di Rossana Scotto di Carlo, nata a Napoli il 21 marzo 1976 e residente nel Regno Unito;

rilevato che con provvedimento del 8-9 novembre 2023 è stata aperta la procedura di concordato minore e assegnato ai creditori un termine per esprimere le dichiarazioni di adesione e le eventuali contestazioni;

esaminata la relazione depositata in data 2 gennaio 2024 dall'organismo di composizione della crisi concernente l'esito delle votazioni;

considerato che in tale relazione il gestore della crisi – oltre a rappresentare le precisazioni dei propri diritti di credito pervenute da alcuni creditori che comportano una riduzione della debitoria nei loro confronti (l'Agenzia delle Entrate riscossione evidenzia un credito complessivo di 122.054,63 euro e la cassa di previdenza forense prospetta un credito di 25.842,20 euro, inferiori rispetto a quelli previsti nella proposta mandata al voto) – ha anche sottolineato che la proposta concordataria non ha previsto il pagamento del credito dell'Agenzia delle Entrate non ancora iscritto a ruolo, ma comunicato da quest'ultima solo dopo l'apertura delle operazioni di voto, per 6.049,86 euro;

ritenuto che in particolare tale ultimo elemento, per il quale non si ravvisa una responsabilità della proponente, induce ad accogliere la sua richiesta di convocare i creditori per il voto su di una nuova proposta concordataria, calibrata sulle precisazioni dei crediti pervenute e soprattutto sulla presenza anche del debito erariale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non iscritto a ruolo;

analizzato il ricorso introduttivo e i successivi atti della ricorrente che definiscono la proposta rivolta al ceto creditorio, comprensiva dell'integrazione depositata in allegato alla relazione sull'esito del voto del gestore della crisi;



considerato che il piano si articola per la durata di cinque anni (60 rate mensili) e prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (nel rispetto dell'art. 81 IV c.c.i.i., come chiarito dall'O.c.c. nella relazione depositata il 24 ottobre 2023, p. 2);

rilevato che nella proposta è previsto un complessivo apporto di liquidità, che compone l'attivo concordatario, di 36.000,00 euro, di cui il 50% derivante da risorse proprie della debitrice (18.000,00 euro mediante rate di 300,00 euro al mese) e l'ulteriore 50% proveniente da un soggetto esterno (la madre della debitrice, cfr. l'impegno di pagamento contenuto nel doc. 40) sempre mediante rate di 300,00 euro al mese per cinque annualità (per ulteriori complessivi 18.000,00 euro al mese);

ritenuto che pur non essendo funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale di avvocato ormai conclusa, la proposta può ritenersi comunque rispettosa del precetto di cui all'art. 74 c.c.i.i., in quanto prevede appunto un non irrilevante apporto di cd. "finanza esterna";

considerato che il piano è formulato in modo da prevedere, con parte delle risorse proprie della debitrice, il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare nella misura corrispondente a quanto da essi ricavabile mediante la cd. alternativa liquidatoria del patrimonio della debitrice (euro 8.138,08 che vengono suddivisi in pari misura fra due creditori titolari di diritti di pari grado, 4.069,04 euro a testa, per la cassa forense e l'Agenzia delle entrate riscossione in riferimento a crediti per contributi previdenziali Inps non versati);

rilevato che il piano prevede altresì il pagamento nella stessa misura dei creditori originariamente chirografari e della parte non soddisfatta dei creditori privilegiati degradati a chirografo, tutti quindi soddisfatti – in parte con liquidità della debitrice, per la restante parte con la citata finanza esterna – per il 12,92% dei rispettivi crediti;

esaminata la suddivisione dei creditori per classi, di cui due non votanti (pre-deducibili e privilegiati integralmente soddisfatti nei limiti dell'alternativa liquidatoria) e due invece chiamate ad esprimere il proprio voto (privilegiati degradati al chirografo e chirografari originari);

considerato che il gestore della crisi attesta la veridicità dei fatti esposti e ritiene sostenibile e fattibile il piano concordatario, più favorevole per soddisfare le pretese dei creditori in termini di realizzo;

rilevato che l'art. 76 co. VI c.c.i.i. dispone che l'intero procedimento si svolga dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica;

P.Q.M.



- 1) Conferma l'apertura la procedura di concordato minore;
- 2) Dispone, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta, del piano e di questo decreto;
- 3) Dispone la pubblicazione di questo decreto sul sito web del Tribunale di Napoli;
- 4) Assegna ai creditori il termine di trenta giorni, dalla ricezione della comunicazione, per fare pervenire all'O.c.c., a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione al concordato e le eventuali contestazioni;
- 5) Dispone che nella comunicazione di cui al punto 2) l'O.c.c. informi i creditori del suo indirizzo pec presso il quale potrà essere espresso il voto e che in mancanza di dichiarazione nel termine assegnato si intenderà che abbiano prestato il consenso alla proposta loro trasmessa (art. 79 co. III c.c.i.i.);
- 6) Dispone che all'esito della votazione e decorso il termine assegnato l'O.c.c. relazioni al riguardo (anche precisando la misura dei crediti degli enti impositori che esprimeranno il proprio consenso o dissenso).

Napoli, 3 gennaio 2024

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace

V. Garzo
Napoli, 9/1/2024

.. PRESIDENTE D.O.L. TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

